

Prot.: 64508/RU

Roma, 30/10/2020

## **DETERMINAZIONE**

**VISTA** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art.1, comma 361 della legge 24/12/2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

**VISTO** l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**VISTO** il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38 che, tra l'altro, prevede l'esigenza di rendere compatibile il regime vigente per la vendita di tabacchi lavorati con gli interessi pubblici della tutela della concorrenza e della salute;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTA** la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**VISTA** la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**DT IV- DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO**  
**UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL LAZIO**

**PREMESSO** che, per ciascun anno solare l'Ufficio adotta due piani semestrali ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza di esigenze di servizio tali da giustificare l'istituzione di nuove rivendite ordinarie nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate dal citato D.M. n. 38/2013;

**VISTO** l'art.24, comma 42 del D.L. n. 98/2011, nel testo modificato dall'art.4 della Legge n.37/2019 (legge europea 2018) che, nel modificare il citato art.24 comma 42, ha previsto, in sede di istituzione di rivendite ha previsto i requisiti di distanza dalle altre rivendite non inferiore a 200 metri e rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

**PRESO ATTO** delle disposizioni emanate dalla Direzione Tabacchi con nota protocollo n. 124048/RU del 27/04/2020;

**TENUTO CONTO** che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare per il secondo semestre dell'anno 2019 sono soltanto quelle che sono prevenute entro il 31/12/2019 e che rientrano nei parametri di distanza e di rapporto tra rivendite operanti e popolazione residente di cui all'art. 4 della Legge n.37/2019 (legge europea 2018);

**CONSIDERATO**, altresì, che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

**IL DIRIGENTE DETERMINA**

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione, per il secondo semestre dell'anno 2019 di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Lazio, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

IL DIRIGENTE<sup>(1)</sup>

Mario Lollobrigida

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

<sup>(1)</sup> D.D. n. 48201/RU del 24/04/2019